

Legge regionale 25 giugno 2013, n. 11.

**"Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19".**

(B.U. 27 giugno 2013, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

*Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)*

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), modificato dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, è inserita la seguente:

"a bis) le aree contigue;"

*Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2009)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, modificato dall'articolo 2 della l.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è inserito il seguente:

"1 bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue."

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta."

*Art. 3. (Modifiche all'articolo 47 della l.r. 19/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009, le parole "di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996" sono soppresse e le parole "dalla l.r. 36/1989" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 33".

*Art. 4. (Modifiche all'articolo 63 della l.r. 19/2009)*

1. Dopo il numero 90 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"90 bis) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate");"

2. Dopo il numero 148 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"148 ter) legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);"

3. Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è abrogato.
4. La disposizione di cui al comma 3 ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l'articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5, di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2013

Roberto Cota